



## NEWS

### **IMPORTANTI Novità in materia di salute e sicurezza – D.L. 146 del 21/10/2021**

Il Decreto Legge nr.146/2021 **entrato in vigore il 22 ottobre 2021**, introduce alcune novità sulle gravi violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione attività (in particolare nel **Capo III**).

La nuova norma inasprisce le pene per le aziende che non rispettano le norme di salute e sicurezza sul lavoro e/o che presentano un'eccessiva percentuale di lavoratori in nero.

#### Violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione dell'attività: chi può sospenderla e quando?

L'attività può essere sospesa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel momento in cui, durante un controllo, registra che **più del 10%** dei lavoratori presenti sta operando senza un regolare contratto. L'attività può essere sospesa altresì nel caso in cui si registrino **gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro**. Il blocco dell'attività può essere imposto a partire dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo al controllo eccetto nel caso in cui le violazioni registrate in ambito salute e sicurezza sul lavoro possano generare un grave rischio imminente per la salute del lavoratore impegnato nella stessa.

Va specificato che il blocco dell'attività va applicato alla sola attività nell'ambito della quale è stata registrata la violazione e potrà essere revocato in caso di:

- Regolarizzazione dei lavoratori che prestavano lavoro in nero;
- Ripristino delle regolari condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
- Rimozione delle conseguenze pericolose della violazione elencate all'interno dell'allegato 1;
- Per lavoratori non regolari attraverso il pagamento di una somma aggiuntiva di 2500 euro (se il numero di tali lavoratori è inferiore o pari a 5) o 5000 euro (se il numero di tali lavoratori è superiore a 5);
- Pagamento della cifra dovuta per la violazione per gli importi indicati nell' allegato 1.

Per quanto riguarda le cifre di questi ultimi 2 punti, inoltre, **la sanzione è raddoppiata** nel caso in cui nei **5 anni** precedenti l'irregolarità registrata, l'azienda sia stata sottoposta a provvedimento di sospensione.

#### Violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione attività: le sanzioni

In riferimento alle sanzioni va segnalato che all'interno dell'allegato 1 del Decreto Legge, si trova una tabella riassuntiva che raccoglie diverse fattispecie di violazioni e le conseguenti sanzioni economiche.

Oltre a queste, il datore di lavoro che non rispetti lo stop all'attività è punibile con **l'arresto fino a sei mesi** in caso di violazioni in ambito salute e sicurezza sul lavoro, o con un **arresto dai 3 ai 6 mesi** in caso di rapporti di lavoro irregolari (questa sanzione può tuttavia essere sostituita dal pagamento di un'ammenda di importo compreso tra i 2500 euro e i 6400 euro)

Nel caso di sospensione dell'attività questa sanzione può essere revocata a fronte del pagamento immediato del 20% della somma totale dovuta (il restante dell'importo deve essere versato entro 6 mesi dalla revoca, maggiorato del 5%)

#### Riferimenti Normativi:

- Decreto Legge 146/2021;
- Allegato 1 del Decreto Legge 146/21

**ENTE SCUOLA EDILE - CPT** PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO

Sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 (EA37 - EA35)  
Accreditamento Regione Marche n° 1069 del 16/10/2020

tel/fax 0736811218

www.entescuolaedile.ap.it  
info@entescuolaedile.ap.it

63100 ASCOLI PICENO - Via della Colonia, 4  
63900 FERMO - Via Girola Valtenna, 171

CF 8000690448  
SDI 5RU082D



ALLEGATO I  
(articolo 13, comma 1, lett.g)

Sostituisce l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

“ALLEGATO I  
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA</b>
<b>1</b>	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	Euro 2.500
<b>2</b>	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
<b>3</b>	Mancata formazione ed addestramento	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
<b>4</b>	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	Euro 3.000
<b>5</b>	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	Euro 2.500
<b>6</b>	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
<b>7</b>	Mancanza di protezioni verso il vuoto	Euro 3.000
<b>8</b>	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Euro 3.000
<b>9</b>	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>10</b>	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
<b>11</b>	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
<b>12</b>	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Euro 3.000

”.

